

Corte giust., Sez. V, 8 giugno 2023, n. 455

Secondo la Corte di Giustizia la nozione di «consumatore», di cui all'art. 2, lett. b, della direttiva 93/13, ha carattere oggettivo ed è indipendente dalle conoscenze concrete che la persona interessata può avere o dalle informazioni di cui tale persona realmente dispone, valutandosi la sua qualità se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione. Sì che una persona fisica che non esercita un'attività commerciale a titolo professionale e che cerca essenzialmente di beneficiare, con la sua partecipazione ad un sistema di condizioni vantaggiose nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi a fini non commerciali presso partner commerciali dell'operatore di tale sistema non può perdere la qualità di «consumatore» nel rapporto contrattuale con tale operatore in ragione del semplice fatto di poter beneficiare di taluni vantaggi, quali rimborsi di acquisti, commissioni o altri vantaggi promozionali, derivanti dai propri acquisti o da quelli di altre persone che partecipano a detto sistema a seguito della sua raccomandazione.

Corte giust., 27 ottobre 2022, c. 485/21

Una persona fisica, proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio, deve essere considerata un «consumatore», ai sensi della direttiva 93/13/Cee, qualora essa stipuli un contratto con un amministratore di condominio ai fini della gestione e della manutenzione delle parti comuni di tale immobile, purché non utilizzi tale appartamento per scopi che rientrano esclusivamente nella sua attività professionale. La circostanza che una parte delle prestazioni fornite da tale amministratore di condominio in base a detto contratto risulti dalla necessità di rispettare specifici requisiti in materia di sicurezza e di pianificazione territoriale, previsti dalla legislazione nazionale, non è idonea a sottrarre detto contratto dal campo di applicazione di tale direttiva.

Corte giust., Sez. VI, 10 dicembre 2020, c. 774/19

Tenuto conto che le norme contenute negli artt. da 15 a 17 del regolamento 44/2001 sulla competenza hanno carattere derogatorio, la nozione di consumatore deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione della persona interessata in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell'ambito di talune operazioni e un operatore economico nell'ambito di altre. Pertanto, secondo la Corte solo i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, all'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto dal suddetto regolamento in materia di tutela del consumatore in quanto parte ritenuta debole, tutela che non è giustificata nel caso di contratti che hanno come scopo un'attività professionale.

Corte giust., 2 aprile 2020, Sez. I, c. 329/19

Gli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b, della direttiva 93/13/Cee concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.